

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice

sui ricorsi ex art. 28 St. Lav. iscritti al R.G.L. nn. 3095, 3096, 3257, 3258, 3259, 3310, 3312, 3255, 3357, 3503, 3548, 3600 e 3601 del 2012 promossi da:

FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL
Federazione Provinciale di Torino, assistita dagli Avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Silvia Ingegneri, Valentina Pini, Vincenzo Martino, Elena Poli


contro

FPT Industrial s.p.a., FIAT Service s.p.a., AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA s.p.a., FIAT Sepin s.c.p.a., MAGNETI MARELLI s.p.a., FGA Capital s.p.a., IVECO s.p.a., SISTEMI SOSPENSIONI s.p.a., FGA s.p.a., ABARTH & C. S.P.A., FIAT POWERTRAIN s.p.a., SIRIO SICUREZZA INDUSTRIALE s.c.p.a., COMAU s.p.a., assistite dagli Avv.ti. Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi, Francesco Amendolito, Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano, Luca Ropolo.

Letti gli atti e la documentazione allegata,
riuniti i procedimenti ex art. 151 disp. att. c.p.c.
udita la discussione delle parti all'udienza del 3.5.2012,
ha emesso il seguente

DECRETO

L'organizzazione sindacale ricorrente lamenta l'illegittimità e l'antisindacalità della condotta delle società convenute consistita nell'opposto rifiuto di trattenere e quindi corrispondere al sindacato la parte di retribuzione ceduta dai lavoratori aderenti alla FIOM - CGIL a titolo di quota associativa; premesso che le cessioni parziali del credito retributivo operate dai lavoratori in favore della organizzazione sindacale FIOM - CGIL cui aderiscono, sono state comunicate/notificate alle società convenute, la ricorrente ritiene la condotta tenuta da quest'ultime illegittima ai sensi degli articoli 1260 e ss. c.c., nonché antisindacale in quanto "idonea a comprimere sia il diritto dei lavoratori a raccogliere contributi per le loro organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro (art. 26 St. Lav.), che la possibilità della scrivente O.S. di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della sua attività".
Conclude nei seguenti termini: "1. accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'articolo 28 St. Lav., del comportamento tenuto dalla convenuta come sopra descritto; 2. di conseguenza, adottare ogni provvedimento necessario ed utile ad rimuoverne gli effetti, in particolare: ordinando alla società convenuta di adempiere ai propri obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti iscritti alla FIOM dando seguito, a far data dal 1 aprile 2012, alle cessioni di credito dagli stessi comunicate in favore della O.S. ricorrente ed effettuando, quindi, in favore della stessa O.S. i relativi pagamenti mensili; ordinando alla convenuta di comunicare l'avvenuta



emissione dell'ordine di cui sopra ai dipendenti iscritti alla Fiom tramite la distribuzione a ciascuno di essi, unitamente ai prospetti paga, della parte espositiva dell'emanando decreto, nonché a tutti i dipendenti tramite l'affissione della parte di espositiva dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per un periodo non inferiore a 30 giorni; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

Le società convenute chiedono che i ricorsi siano respinti, evidenziando che:

- l'organizzazione sindacale Fiom - CGIL non ha sottoscritto il CCSL 29 dicembre 2010, nella versione definitiva del 13 dicembre 2011, unico contratto applicato presso le stesse società datoriali e, dunque, a carico di queste ultime non vi è alcun obbligo contrattuale di operare le trattenute ed effettuare i versamenti delle quote sindacali in favore di Fiom - CGIL;

- un tale obbligo non può neppure avere fonte nelle norme di cui agli articoli 1260 ss. c.c.: l'istituto della cessione del credito è a tale fine inutilizzabile perché vietato dall'articolo 1 del D.P.R. 180/1950 al di fuori degli stringenti limiti previsti dalla suddetta normativa (applicabile espressamente ai lavoratori del settore privato);

- la cessione del credito retributivo effettuata per il versamento delle quote sindacali, inoltre, comportando obblighi ed oneri a carico del datore di lavoro, contrasta con il dettato della volontà popolare che, con il referendum abrogativo del 1995, ha espunto dall'ordinamento i commi 2 e 6 dell'articolo 26 St. Lav. che imponevano al datore di lavoro l'obbligo di aderire all'accordo intervenuto tra lavoratore delegante ed associazione sindacale delegataria. Inoltre, l'impiego a tale scopo dell'istituto mina la legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 1260 c.c. per contrasto con gli articoli 75 commi 1 e 2, 39 e 41 Cost..

- La cessione del credito è anche strutturalmente incompatibile, siccome negozio traslativo del credito, con la revocabilità dell'atto volontario di adesione al sindacato; revocabilità che deve sempre essere assicurata in ossequio al principio di libertà sindacale di cui all'articolo 39 Cost..

- Comunque, "dovrebbe quam minus riconoscersi il diritto del debitore ceduto di non vedere aggravata la sua posizione debitoria per scelte effettuate unilateralmente dal creditore.. e riconoscersi al debitore ceduto il rimborso delle spese sostenute per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile), alla contabilizzazione ed al versamento della quota di credito ceduta, con la modalità del bonifico bancario imposta dal cedente e dal cessionario".

Da ultimo, le società resistenti contestano la ritenuta valenza antisindacale delle proprie condotte e fondano tale assunto sulle seguenti argomentazioni: "il sindacato può ottenere il finanziamento che forma oggetto della cessione di credito direttamente dai lavoratori interessati la libertà del lavoratore non è per nulla limitata anche se il datore di lavoro non coopera ove sia preservata, come lo è, la libertà del lavoratore di scegliere e versare a una certa associazione il proprio contributo".

Ebbene, sintetizzate nei termini sopra esposti le ragioni addotte da parte ricorrente e dalle parti resistenti, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere accolto.

Le quattro pronunce della Corte di Cassazione che nel 2004 hanno fatto sorgere un contrasto giurisprudenziale in seno alla sezione lavoro, hanno tutte negato che l'esito referendario del 1995 costituisca di per sé un ostacolo alla validità di strumenti negoziali che impongano al datore di lavoro l'obbligo di effettuare la trattenuta sulla retribuzione dovuta al lavoratore e corrisponderla all'organizzazione sindacale di riferimento (cfr. Cass. nn. 1968/2004, 10616/2004, 3917/2004, 14032/2004).

Infatti, si è esclusivamente affermato che con l'abrogazione, ad opera del referendum, del secondo e terzo comma dell'articolo 26 St. Lav. è venuto meno l'obbligo ex lege per il datore di lavoro di riscossione delle quote associative sindacali tramite trattenuta e che un tale obbligo può fondarsi solo sull'autonomia negoziale.

Del resto, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 1995 con cui ha dichiarato l'ammissibilità del referendum (la proposta riguardava non solo i cc. 2 e 3 dell'art. 26 St. Lav., ma anche l'art. 594 del D.lgs. 297/1994), ha dato atto di come l'intento dei promotori fosse quello di eliminare l'obbligo legale di cooperazione gravante sul datore di lavoro e restituire la materia all'autonomia privata in quanto il suddetto obbligo legale avrebbe in concreto determinato un vincolo contributivo a tempo indeterminato a carico del lavoratore, anche indipendentemente dalla permanenza del vincolo associativo. Quindi, un referendum voluto dai promotori a tutela della libertà sindacale dei lavoratori e non al fine di alleggerire la posizione del datore di lavoro da un obbligo legale (ritenuto dalle resistenti incompatibile con la libertà di impresa).

Emblematico il seguente passo della motivazione della Corte: "i due commi dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 sono strettamente collegati fra loro, concorrendo a configurare in ogni caso la "ritenuta" come diritto perfetto del sindacato: il momento di collegamento è individuabile proprio nel diritto del sindacato alla trattenuta dei contributi sindacali..., giacché il diritto del "lavoratore" previsto nel terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 e la facoltà del "personale" prevista nell'altra disposizione citata (n.d.r. articolo 594 del decreto legislativo n. 297 del 1994) presuppongono comunque un diritto dell'associazione da loro indicata, come garanzia di effettività dell'imposizione dell'obbligo, rispettivamente, al "datore di lavoro" e alle "singole amministrazioni" scolastiche. L'intendimento abrogativo consiste appunto nel voler eliminare la base legale di quel diritto e del correlativo obbligo di intermediazione, per restituire la materia all'autonomia privata, individuale e collettiva."

Tornando al contrasto esistito tra le diverse sezioni della Suprema Corte, la divergenza si incentrava -invece- sul tipo di negozio giuridico utilizzabile allo scopo: una delegazione passiva di pagamento, che richiede il consenso del debitore delegato, ovvero la cessione del credito che generalmente prescinde dall'assenso del debitore ceduto.

La sentenza 28269/2005 delle Sezioni Unite ha composto il contrasto pronunciando il principio di diritto così massimato: "il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'articolo 26 dello statuto dei lavoratori e il susseguente d.p.r. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori nell'esercizio della

propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato -cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore-, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulle retribuzioni i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso...".

La pronuncia supra, con argomentazioni che non possono che essere condivise, tutte le obiezioni poste dai fautori della tesi che riteneva imprescindibile il consenso del datore di lavoro-debitore. In particolare, in merito alla compatibilità dell'istituto giuridico della cessione del credito con la libertà sindacale, riconosciuta e tutelata dall'articolo 39 della Costituzione, le Sezioni Unite hanno osservato: "la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia... la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in quanto aderisce al sindacato in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla revoca della delega sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della c.d. revoca (articolo 1189 c.c.)."

In merito, infine, all'argomento incentrato sull'aggravamento della posizione del debitore le Sezioni Unite, ritenendo evidentemente preminente la libera circolazione dei crediti, dopo aver premesso come sia ammissibile in caso di cessione del credito una modifica dell'obbligazione del debitore, ha sottolineato da una parte che l'eccessiva onerosità delle modifiche subite dal debitore non ha alcuna influenza sul contratto di cessione, che rimane tra le parti valido ed efficace e, dall'altra, che l'eccessiva onerosità (da valutare in concreto alla luce dei precetti di correttezza e buona fede) può rendere giustificato l'inadempimento del debitore "fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto temperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'articolo 1218 c.c., è il debitore che deve provare la giustificazione dell'inadempimento".

La posizione della Cassazione quanto alla qualificazione giuridica dell'atto con cui i lavoratori richiedono al datore di trattenere una quota della retribuzione e corrisponderla al sindacato da loro indicato a titolo di contributo associativo, si è consolidata negli anni successivi (cfr. Cass. 21368/2008, 9049/2011, 2314/2012).

In conclusione, non può che confermarsi che il lavoratore possa utilizzare la cessione parziale del proprio credito retributivo per il versamento della quota sindacale. Ne consegue l'irrilevanza della mancata sottoscrizione da parte di FIOM - CGIL del CCSL 29.12.2010/13.12.2011 perché la fonte negoziale dell'obbligo è, nel caso in esame, individuale: il contratto di cessione del credito tra singolo lavoratore ed organizzazione sindacale a cui il primo ha aderito.

Una conclusione che non trova ostacolo neppure nelle modifiche apportate al D.P.R. 380 del 1950 (testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) dalla legge 31 dicembre 2004 n. 311, dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n.80 e dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 che, tra l'altro, hanno reso applicabile il T.U. anche ai dipendenti delle aziende private.

La giurisprudenza sia di merito sia di legittimità si è già pronunciata in ordine alla compatibilità tra la cessione del credito retributivo finalizzata al pagamento della quota di adesione al sindacato e le previsioni del D.P.R. n. 180/1950, affermando l'inesistenza di un generale divieto di cessione del credito retributivo e dando delle puntuali e precise indicazioni che superano tutti gli argomenti esposti dalle società resistenti nelle memorie in esame e nel corso dell'udienza (cfr. C. Appello Torino 5/2007 nella causa Poste Italiane s.p.a./Organizzazione Cobas del Lavoro Privato - Confederazione Cobas; C. Appello Torino 81/2009 nella causa S.d.L. Intercategoriale/New Holland Kobelco Construction Machinery s.p.a.; la recente Cass. 2314/2012, Rv. 621249).

Innanzitutto, non pare affatto fondato il rilievo delle resistenti secondo cui sarebbe del tutto estraneo alla normativa dettata dal citato T.U. lo scopo di contrasto al delitto di usura.

Partendo dalla constatazione che il D.P.R. 380/1950 ha avuto lo scopo, ancora attuale, di proteggere la retribuzione dei lavoratori e, in particolare, di preservare l'equilibrio economico-finanziario della retribuzione del dipendente da un sovra-indebitamento, come dimostrato dall'attenzione mostrata dal legislatore nel limitare quantitativamente la quota cedibile e nel delimitare la cerchia dei soggetti autorizzati ad erogare prestiti, non si può non rilevare che siano compresenti finalità antiusura laddove si disciplina, limitandola, la libertà negoziale del lavoratore nella scelta dei soggetti con cui contrarre prestiti da estinguersi mediante cessione della retribuzione e la si incanala in una cerchia di istituti ritenuti maggiormente affidabili.

Fatta tale premessa, si è detto che il cit. T.U. non contiene affatto un divieto generale di cessione del credito retributivo, ma una disciplina atta a regolare l'istituto mediante l'introduzione di specifiche limitazioni a seconda del tipo di negozio a cui è collegata (a seconda, in altre parole, che la cessione venga utilizzata per il pagamento di un prestito, ovvero per il pagamento di un debito).

Nella pronuncia n. 2314 depositata il 17.2.2012, la Corte di Cassazione osserva come la norma contenuta nell'art. 52 del DPR 180/2005 -che riguarda tutte le cessioni del credito retributivo essendo assente ogni riferimento al prestito-, non contenga alcuna limitazione dei soggetti a favore dei quali può essere ceduto; limitazione che invece è introdotta, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 5, 15 e 53, solo per le cessioni di quote di salario o di retribuzione collegate all'erogazione di prestiti.

Quando, come nel caso di specie, la cessione di quota parte della retribuzione o del salario è effettuata non in pagamento di un prestito ricevuto, ma per adempiere all'obbligazione nascente da un contratto, di compravendita, di locazione, di associazione etc., fermi i limiti quantitativi del c.d. "quinto" e quelli riguardanti la durata temporale della cessione, non vi sono altre limitazioni come quelle concernenti la scelta del cessionario o della parte del contratto principale. Limitazioni meno stringenti, quelle contenute nell'art. 52, che si giustificano proprio

perché qui non è in discussione l'erogazione di un prestito e quindi per il legislatore non si pone la necessità di una maggiore tutela del lavoratore mediante la restrizione dei soggetti cessionari (restrizione che invece pone l'art. 15 per le cessioni in pagamento di prestiti allo scopo di arginare il rischio di usura, così limitando ai soggetti ritenuti maggiormente affidabili la possibilità di concedere prestiti verso cessione del credito retributivo).

Del resto, come osserva correttamente la Corte, sarebbe del tutto priva di ragionevolezza una norma il cui contenuto fosse quello suggerito dalle società resistenti: una norma che limita l'autonomia negoziale del lavoratore, comprimendo al tempo stesso la sua libertà sindacale, per scopi difficili anche da immaginare e, comunque, del tutto eccentrici rispetto alle finalità peculiari del T.U..

Né, come sostenuto nel corso dell'udienza dai Difensori delle parti resistenti la tesi da essi prospettata renderebbe priva di significato la norma contenuta nell'art. 52 avendo, tale norma, un'autonomia e necessaria ragion d'essere nell'introdurre, quale elemento nuovo ed ulteriore, il limite temporale decennale per la cessione. Come correttamente osservato dalle Difese di controparte, infatti, tale limitazione temporale è già prevista nell'art. 5 del T.U. che disciplina le cessioni utilizzate per l'estinzione di prestiti. Da ultimo, alle cessioni ex art. 52 non è applicabile la norma contenuta nell'articolo 54, come aggiunto dai Difensori delle parti resistenti perché quest'ultima si riferisce esclusivamente alle cessioni sottese all'erogazione di un prestito, come denunciato dall'impiego di espressioni quali "ammortamento" e "istituti autorizzati a concedere prestiti" nell'ultimo comma.

Passando alla disamina delle questioni attinenti alla valenza antisindacale delle condotte, innanzitutto deve essere puntualizzato che esse risultano in fatto provate alla luce della documentazione acquisita e che non sono state neppure contestate dalle parti resistenti.

Il rifiuto di trattenere una quota parte della retribuzione e quindi corrisponderla all'organizzazione sindacale costituisce, per tutto quanto sopra osservato, un inadempimento che non può essere ritenuto giustificato per eccessiva onerosità.

A tale proposito occorre ricordare il contenuto della lettera redatta e trasmessa da alcune delle società resistenti (le altre hanno nulla osservato), in risposta alla diffida ad adempiere inoltrata dall'organizzazione sindacale FIOM - CGIL; in tali missive le società giustificano il rifiuto eccependo l'inesistenza di un obbligo a loro carico sulla base: A) della non ricorrenza dei presupposti della delegazione di pagamento e, in particolare, del consenso del debitore delegato; B) dell'inutilizzabilità della cessione del credito siccome preclusa dall'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, numero 180; C) della mancata sottoscrizione da parte dell'associazione sindacale FIOM - CGIL del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011.

Dunque, mai viene prospettata all'organizzazione sindacale ricorrente l'eccessiva onerosità delle nuove modalità richieste per l'adempimento della propria obbligazione retributiva.

Solo in sede di memorie di costituzione, le parti resistenti elencano le attività da espletare per la gestione di ciascuna pratica individuale di cessione del credito e pervengono all'indicazione di un costo medio



mensile di cui chiedono il ristoro con le seguenti conclusioni: "in via ulteriormente degradata... accertare e dichiarare il diritto della società di ottenere dalla FIOM-CGIL il rimborso delle spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile) alla contabilizzazione ed al versamento della quota di credito ceduta, spese quantificate in un importo non inferiore ad euro 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese, ovvero in ragione del diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa".

Com'è evidente, non si tratta neppure in tal caso dell'eccezione di eccessiva onerosità che, si osserva, neppure ricorre nel caso di specie se solo si riflette sulla circostanza che unico sarebbe il bonifico bancario in favore di FIOM - CGIL e che le società resistenti dispongono di un'organizzazione di mezzi e personale più che sufficiente per sostenere l'onere scaturente dalle richieste dei lavoratori, senza aggravii particolari e di una struttura che già da tempo è deputata alla gestione di tali pratiche e che continua a farlo, verosimilmente in forma informatizzata, nei riguardi delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato nelle aziende.

Alla luce delle predette argomentazioni, il rifiuto opposto dalle società resistenti appare del tutto ingiustificato e configura al tempo stesso un inadempimento sul piano civilistico ed una condotta antisindacale siccome lesiva dei diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire e del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività (cfr. Cass. Sezioni Unite numero 28269/2005; Cass. 19275/2008; Cass. 2314/2012).

Il ricorso deve essere dunque essere accolto e deve essere ordinato alle società resistenti, ai sensi dell'articolo 28 St. Lav., di operare le trattenute dei contributi sindacali e corrispondere le relative quote di retribuzione/salario all'associazione sindacale FIOM - CGIL provinciale di Torino, dando seguito alle cessioni di credito operate dai lavoratori in favore della predetta associazione sindacale ricorrente con decorrenza 1 aprile 2012 (come richiesto dalla parte ricorrente per le ragioni indicate nel ricorso).

Le società resistenti, inoltre, dovranno affiggere nelle rispettive bacheche aziendali il dispositivo del presente decreto per 15 giorni lavorativi consecutivi ed entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base alle voci rivendicate nella nota depositata, in applicazione dei minimi tariffari -tenuto conto dei criteri generali stabiliti nell'articolo 5 della tariffa ed, in particolare, della natura della controversia e del tipo di attività difensiva svolta in considerazione della sommarietà del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'articolo 28 della legge 300 del 1970.

- dichiara antisindacale il comportamento tenuto da FPT Industrial s.p.a., FIAT Service s.p.a., AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA s.p.a., FIAT Sepin s.c.p.a., MAGNETI MARELLI s.p.a., FGA Capital s.p.a., IVECO s.p.a., SISTEMI SOSPENSIONI s.p.a., FGA s.p.a., ABARTH & C. S.P.A., FIAT POWERTRAIN s.p.a., SIRIO

SICUREZZA INDUSTRIALE s.c.p.a., COMAU s.p.a., e consistito nel rifiuto di dare corso alle richieste dei rispettivi lavoratori di operare la trattenuta sulla retribuzione della quota sindacale trasferendola all'organizzazione sindacale FIOM - CGIL a cui i suddetti lavoratori aderiscono;

- > ordina alle predette società di effettuare immediatamente le cessioni richieste da FIOM - CGIL in riferimento ai lavoratori iscritti a far tempo dal mese di aprile 2012.
- > Ordina alle predette società di affiggere il dispositivo del presente provvedimento nella bacheca aziendale, per 15 giorni lavorativi consecutivi ed entro cinque giorni dalla comunicazione di cancelleria.
- > Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'organizzazione sindacale ricorrente che liquida in complessivi euro 10.325, di cui euro 2750 per onorari, oltre spese Iva e cpa e successive occorrenze.

Torino, 7.5.2012

il giudice
Sonia Salvatori
Sonia Salvatori

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0991 7.5.12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Roberto [firma]

